
COA Informa

Pomeriggio di aggiornamento per i professionisti valdostani

Presentazione delle novità sulla certificazione energetica degli edifici e degli incontri di informazione sui temi energetici organizzati dal progetto europeo AlpBC

Aosta, 1 aprile 2014



COA energia Finaosta S.p.A.

...facciamo il punto...



Certificazione energetica Beauclimat

20 luglio 2011 - 1 aprile 2014

- *Andamento del sistema di certificazione energetica regionale*
- *Presentazione del nuovo Portale Energia e del software versione 3.0.8.*
- *Evoluzione del quadro normativo*
- *Utilizzo di Beauclimat*

1. Presentazione del nuovo Portale Energia e della nuova versione del software certificazione energetica Beauclimat



Portale Energia e software Beauclimat



Nel mese di aprile verrà pubblicata una **nuova versione del Portale Energia** che sostituirà quella attuale e verrà resa disponibile una **nuova versione del software Beauclimat (3.0.8.)**.



Il COA Energia darà informazione della data di attivazione tramite **PEC** e servizio di **newsletter**.


Gli ACE precedentemente caricati, ovviamente, non vanno persi ma tutti **gli APE ancora in elaborazione** (versione «BOZZA») **verranno automaticamente cancellati**.

Portale Energia e software Beauclimat

Principali modifiche apportate:

1. Semplificazione nella redazione dell' Attestato di Prestazione Energetica per intero edificio /parte di edificio

→ Si carica sul Portale Energia un'unica coppia di files (.sdb e .xml) invece che una coppia per ogni unità immobiliare



Esempio:

Edificio residenziale con 9 unità abitative ed impianto centralizzato


Prima → Per generare i 9 APE era necessario fare nove procedure di creazione e caricare $(2 \times 9) = 18$ files .

Ora → Per generare i 9 APE sarà sufficiente un'unica procedura di creazione e il caricamento di 2 soli files.



Portale Energia e software Beauclimat

Principali modifiche apportate:

2. Possibilità di cancellare/sostituire Attestati di Prestazione Energetica



Sarà possibile cancellare gli APE validati dal certificatore energetico e non ancora consegnati in Comune.



Sarà possibile sostituire gli APE già consegnati in Comune.

Portale Energia e software Beauclimat

Principali modifiche apportate:

3. Possibilità di compilare on-line il modulo di richiesta di targa energetica




Il modulo potrà essere compilato on-line direttamente da un proprietario (eventualmente con delega) o dall'amministratore di condominio.

In ogni caso, il modulo opportunamente firmato ed in marca da bollo, dovrà essere consegnato allo Sportello Info Energia Chez Nous.

Portale Energia e software Beauclimat

Principali modifiche apportate:

4. Aggiornamento in tempo reale del catasto energetico degli ACE/APE
5. Esportazione del Comune insieme alle coordinate dell'edificio



Portale Energia e software Beauclimat

Le prossime modifiche:

Inserimento della sezione «analisi costi benefici»

→ Possibilità di gestire le analisi economiche degli interventi proposti (calcolo dei flussi di cassa e dei principali indicatori economici)



Implementazione del file di interscambio dati

→ Possibilità di importare i dati relativi all'involucro edilizio da altri software

9

2. Qualche dato sul sistema di certificazione energetica Beauclimat




Statistiche

N° Attestati Validati dai certificatori: **13.921**


N° Attestati consegnati e protocollati dai comuni: **9.330**

Perché vengono redatti ?




- Nuova costruzione
- Richiesta volontaria
- Trasferimento a titolo oneroso
- Trasformazione edilizia

Per chi vengono redatti?




PERSONE FISICHE
(10.409)
75%

Certificatori iscritti all'elenco regionale: 296 (di cui circa 40 inattivi)




Geometri	82
Periti industriali	22
Architetti	89
Ingegneri	102
Agronomi/forestali	1
TOTALE	296

STATISTICHE CERTIFICAZIONE



STATISTICHE CERTIFICAZIONE

Versione Beauclimat utilizzata:





ANALISI DATI RELATIVA ALLA PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE



STATISTICHE CERTIFICAZIONE



Classificazione Regionale:



Dati aggiornati al 28 febbraio 2014

STATISTICHE CERTIFICAZIONE

Classificazione Città di Aosta:





Dati aggiornati al 28 febbraio 2014





STATISTICHE CERTIFICAZIONE

Prestazione energetica media edifici residenziali (kWh/mq anno per zona < 3000 GG)





STATISTICHE CERTIFICAZIONE

Prestazione energetica media edifici residenziali (kWh/mq anno per zona 3000 - 4000 GG)




STATISTICHE CERTIFICAZIONE


Prestazione energetica media edifici residenziali (kWh/mq anno per zona > 4000 GG)





ANALISI DATI RELATIVA ALL'INDICE EP INVOLUCRO



STATISTICHE CERTIFICAZIONE



EP Involucro relativa agli edifici residenziali nuovi realizzati dopo il 2005 (1087 ATTESTATI)




EP Involucro relativa agli edifici residenziali nuovi (1143 ATTESTATI)


ANALISI DATI RELATIVA AL COMBUSTIBILE UTILIZZATO




STATISTICHE CERTIFICAZIONE




Combustibile usato per impianti di riscaldamento Edifici a quota superiore a 1000 m.s.l.m. (5984 ATTESTATI)



STATISTICHE FONTI RINNOVABILI




Totale edifici → solare





Totale edifici → biomassa

ANALISI DATI RELATIVA AL TIPO DI IMPIANTO




STATISTICHE CERTIFICAZIONE

Impianti
climatizzazione
invernali su tutti gli
edifici
(13.921 ATTESTATI)



Impianti climatizzazione
invernali su edifici nuovi
(1280 ATTESTATI)

AUDIT ENERGETICI EDIFICI ENTI LOCALI



Distribuzione territoriale del numero di edifici analizzati
nelle diverse Comunità Montane e nel Comune di Aosta

EDIFICI ENTI LOCALI


2 | **Avvisi pubblici** per promuovere il finanziamento di audit energetici per edifici di proprietà degli enti locali

58 | **Certificatori** coinvolti dagli enti pubblici per la realizzazione degli audit e dei certificati energetici

70 | **Comuni** finanziati, che hanno partecipato a livello individuale o tramite Comunità Montana. 2 Comunità Montane hanno partecipato direttamente per certificare i propri edifici

657 | Edifici pubblici certificati: 215 edifici con il primo e 442 con il secondo avviso pubblico

696.947 | Euro erogati ai Comuni




■ CLASSE A ■ CLASSE B ■ CLASSE C ■ CLASSE D
■ CLASSE E ■ CLASSE F ■ CLASSE G

CONTROLLO ATTESTATI



Normativa di riferimento:

[d.G.r. n. 2401 del 14 dicembre 2012](#)



[d.G.r. n. 2165 del 31 dicembre 2013](#)




Metodo di selezione del
campione da controllare



Come vengono selezionati gli Attestati da controllare?


- Edifici nuovi sui quali è stato richiesto un contributo regionale;
- Criteri di possibile criticità
 - edifici nuovi in classe F o G;
 - edifici nuovi in classe A+
 - edifici esistenti in classe A+, A e B;
 - Prestazione energetica particolarmente elevata
- Se non sufficienti, distribuzione omogenea sul territorio regionale rispetto al numero di attestati prodotti;



EVITATA LA SEMPLICE SELEZIONE «A RANDOM»

CONTROLLO ATTESTATI

Andamento controlli:



TOTALE = 195 Attestati sottoposti a controllo

3. Evoluzione del quadro normativo



Il contesto normativo precedente




Direttiva Europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive)



Dlgs 192/2005 - «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.»



ART. 17 – CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA
Possibilità di recepimento diretto delle Direttive Europee, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti nazionali




LEGGI REGIONALI (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Liguria, ...)

Valle d'Aosta: l.r. 21 del 18 aprile 2008 - “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia” (mod. con l.r. 8 del 2 marzo 2010) e successiva l.r. 26/2012

C'era una volta il dlgs 192/2005...

Dlgs 192/2005 - «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.»



Coordinato con dlgs 29 dicembre 2006, n. 311

Coordinato con legge 6 agosto 2008, n. 133 (in tema di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)

Coordinato con D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b))

Coordinato con D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida per la certificazione energetica degli edifici)

Coordinato con Dlgs 29 marzo 2010, n. 56 (Modifiche al decreto 115/2008)

Coordinato con Legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)

Coordinato con Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria)

Coordinato con D.M. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

36


Nuovo contesto normativo




Nuova Direttiva Europea 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD recast)



- ✓ Zero Energy Buildings;
- ✓ Requisiti anche per le "ristrutturazioni importanti" (eliminata la soglia di superficie superiore a 1000mq);
- ✓ Livelli ottimali in funzione dei costi di investimento



24 settembre 2012: **Procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia (n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva



Dlgs 4 giugno 2013, n. 63 - «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.»

37

NUOVO DLGS 192/2005

Coordinato con dlgs 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90

Coordinato con dlgs 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9



...CONTINUA?...

NUOVO DLGS 192/2005

«PRESTAZIONE ENERGETICA DI UN EDIFICIO»

Quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici.

La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

NUOVO DLGS 192/2005

«ENERGIA PRIMARIA»

Energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

«FATTORI DI CONVERSIONE»

Rapporto adimensionale che indica la **quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico**; tiene conto dell'energia necessaria per **l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto** e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete.

Questo fattore può riferirsi **all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti**;

NUOVO DLGS 192/2005

ACE

VS

APE

«ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA»

Documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.

«ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA»

Documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica.

NUOVO DLGS 192/2005

- **DLGS 63/2013** → veniva espressamente fatta salva la normativa delle Regioni che avevano già legiferato recependo la direttiva 2002/91
- **Legge di conversione 90/2013** → emendamento che sostituisce la direttiva 2002/91 con la 2010/31
- **nota di interpretazione del Ministero dello Sviluppo Economico** (n. 0016416 del 07-08-2013)
- **d.G.r. 288 del 14 marzo 2014** → MODIFICA FORMALE IN ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

NUOVO DLGS 192/2005

APE



comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.

Dati obbligatori:

1. **la prestazione energetica globale** dell'edificio sia in termini di **energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile**;
2. **la classe energetica** determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, **espresso in energia primaria non rinnovabile**;
3. la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
4. i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5. le emissioni di anidride carbonica;
6. l'energia esportata;
7. **le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio** con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
8. le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

NUOVO DLGS 192/2005

«EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO»

Edificio ad altissima prestazione energetica, [...] che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.



Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere **“edifici a energia quasi zero”**




A partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici devono essere **“edifici a energia quasi zero”**

- ✓ **Necessità di dare una definizione più precisa**
- ✓ **Sviluppo di un Piano di Azione nazionale**

NUOVO DLGS 192/2005

«NUOVA COSTRUZIONE»

«RISTRUTTURAZIONE
IMPORTANTE»



«EDIFICIO DI RIFERIMENTO»

Per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

«RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA»

Nuovo contesto normativo

«livello ottimale in funzione dei costi»

Livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato

- 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
- 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
- 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva.



NUOVO DLGS 192/2005

«OBBLIGHI»

Gli obblighi in materia di :

- trasferimenti di proprietà;
- locazione;
- annunci immobiliari ;

sono obblighi derivanti da una norma nazionale di rango superiore e pertanto si applicano già ora anche in Valle d'Aosta



ATTENZIONE! Occorre tenere presente i due diversi periodi «PRIMA» e «DOPO» il Decreto «DESTINAZIONE ITALIA»

- Tolta la nullità degli atti;
- Specificate le sanzioni (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza);
- Tolti obblighi per donazioni e locazioni;

OBBLIGHI REDAZIONE APE

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	OBBLIGO DI ALLEGAZIONE	OBBLIGO DI DOTAZIONE	OBBLIGO DI INFORMAZIONE E CONSEGNA
Compravendita e altri atti traslativi a titolo oneroso	SI (sanzione da 3.000 a 18.000 euro)	SI (sanzione da 3.000 a 18.000 euro)	SI (sanzione da 3.000 a 18.000 euro)
Contratto preliminare di compravendita immobiliare	NO	SI (sanzione da 3000 a 18.000 euro)	SI
Donazione	NO	SI (non sanzionato)	NO
Comodato d'uso gratuito	NO	NO	NO

OBBLIGHI REDAZIONE APE

TIPOLOGIA DI CONTRATTO	OBBLIGO DI ALLEGAZIONE*	OBBLIGO DI DOTAZIONE	OBBLIGO DI INFORMAZIONE E CONSEGNA*
Locazione di singole unità immobiliari (o affitto di azienda comprendente singola unità immobiliare)	NO	SI (non sanzionato)	SI (sanzione da 1.000 a 4.000 euro ridotta del 50% se la locazione dura meno di tre anni)
Locazione di intero edificio (o affitto di azienda comprendente intero edificio)	SI (sanzione da 1.000 a 4.000 euro ridotta del 50% se la locazione dura meno di tre anni)	SI (sanzione da 300 a 1.800 euro)	SI (sanzione da 1.000 a 4.000 euro ridotta del 50% se la locazione dura meno di tre anni)

*solo contratti soggetti a registrazione

OBBLIGHI

LOCAZIONE

CASI DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE APE:

- proroghe
- rinnovi o reiterazioni di contratti già esistenti

LE IPOTESI DI RINNOVO SONO:

- rinnovo a nuove condizioni (con accordo delle parti);
- rinnovo tacito alle medesime condizioni.

ANNUNCI TRAMITE I MEZZI DI COMUNICAZIONE COMMERCIALI

In caso di offerta di vendita o di locazione, ad esclusione delle locazioni di edifici residenziali di durata inferiore a 4 mesi per anno, obbligo di riportare gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale e la classe energetica.

SANZIONE → da 500 a 3000 euro

NULLITÀ CONTRATTI IN ASSENZA DELL'APE

Nullità dei contratti di locazione stipulati in assenza di APE

periodo tra il 4 agosto e il 24 dicembre 2013



sanatoria di atti e contratti già sottoscritti come nulli

(per mancata allegazione dell'APE)

Possibilità di sanare l'eventuale nullità di un contratto stipulato prima del Decreto Destinazione Italia



versando la sanzione pecuniaria (a patto che non sia dichiarata sentenza passata in giudicato) e, entro 45 giorni dal pagamento della sanzione, presentare la dichiarazione o la copia dell'APE

OBBLIGHI REDAZIONE APE

E' OBBLIGATORIO redigere l'attestato di prestazione energetica:

- Nel caso di **edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico** con **superficie utile totale superiore a 500 m²**, ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di **produrre e di affiggere l'APE** con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
- A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500m² di cui sopra, è abbassata a 250 m².



OBBLIGHI – I.r. 26/2012

E' OBBLIGATORIO redigere l'attestato di prestazione energetica:

- per tutti gli edifici di **NUOVA COSTRUZIONE**
- per tutti gli edifici interessati da **TOTALE DEMOLIZIONE - RICOSTRUZIONE**
- per tutti gli edifici sottoposti a **RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA** ai sensi della I.r. 11/1998 (non rientrano il recupero e il risanamento conservativo)



OBBLIGHI – I.r. 26/2012

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica:

- Gli edifici residenziali isolati (liberi sui 4 lati) con una **superficie utile inferiore a 50 mq**;
- **I fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali**, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
- **I locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale***

* locali non dotati di sistema di climatizzazione invernale: le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi, strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.


TAVOLO DI LAVORO

Regioni → graduale ravvicinamento delle modalità di attuazione della certificazione energetica

IN CORSO TAVOLO DI LAVORO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA



**Con il patrocinio di Ordini e Collegi professionali
della Regione Autonoma Valle d'Aosta:**



COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA VALLE D'AOSTA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

